STATUTO DELLA SOCIETA' "BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.1.."

TITOLO I

Disposizioni Generali

ART. 1 - Denominazione

E' costituita tra imprese private, persone fisiche, Enti Pubblici, Enti del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a r.l.".

ART. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Pergola (PU) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del codice civile.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune sopra indicato è deciso dall'organo amministrativo.

ART. 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

ART. 4 - Scopo

La società non ha scopi di lucro; gli utili eventualmente conseguiti non possono essere distribuiti ai soci sotto alcuna forma; oltre i limiti della riserva legale essi andranno a costituire una riserva statutaria.

La società ha finalità consortile ed intende allargare la compagine sociale alle imprese marchigiane e nazionali operanti nel settore agricolo, artigianale, industriale, turistico, della formazione e dei servizi.

ART. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) promozione e coordinamento delle attività dei soci volte alla realizzazione e gestione del progetto "BLUGENS PERGOLA" ed allo sviluppo del "Distretto delle Tinte e dei Colori per la Naturalità";
- b) organizzazione di eventi fieristici dedicati alla storia, produzione, utilizzo ed applicazione, nei vari settori economici, del guado e delle piante tintorie in genere;
- c) attività di spin off o start up universitari per lo sviluppo di prodotti e servizi di carattere innovativo basati su ricerche maturate in ambito universitario sulle applicazioni delle piante tintorie ed affini;
- d) realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito delle piante tintorie ed affini;
- e) promozione del turismo, articolato nei vari aspetti, e della

- cultura nell'ambito del territorio marchigiano e nei territori nazionali interessati dallo sviluppo del progetto;
- f) promozione e svolgimento di attività di formazione turistica, tecnica e manageriale connesse al progetto, anche attraverso edizioni di pubblicazioni;
- g) svolgimento di attività di ricerca e sviluppo;
- h) promozione del trasferimento delle tecnologie verso le imprese associate e verso terzi; svolgimento di tutte quelle attività ritenute utili allo sviluppo tecnologico, scientifico, organizzativo e gestionale delle imprese associate e di terzi in relazione al progetto;
- i) promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione
 tecnologica;
- svolgimento di studi e ricerche relative ai processi di produzione nei settori dell'agronomia e in quelli ad essa affini;
- m) promozione e attivazione di collaborazioni, accordi, partenariati, progetti di sviluppo con i centri di ricerca, Università, scuole di alta specializzazione, Accademie pubbliche e private presenti sul territorio marchigiano, nazionale e internazionale;
- n) sviluppo di modelli certificativi e rilascio di certificazioni, marchi collettivi, marchi di garanzia relativi alle attività e ai prodotti derivanti dal progetto "BLUGENS PERGOLA";

o) creazione del brand "BLUGENS PERGOLA" da concedere in licenza ai soci e a terzi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse all'attività principale, nonchè assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma, concedendo le adeguate garanzie, reali o personali, nel rispetto delle norme di legge in materia, e assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, sempre e comunque come attività non prevalente, esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 385/93, con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 6 - Soci

- 1. Possono essere ammessi alla Società consortile:
- a) Persone fisiche e giuridiche;
- b) Enti pubblici;
- c) Organismi di ricerca pubblici o privati;
- d) Organizzazioni e istituzioni che svolgono attività nel campo della ricerca in settori di riferimento della Società;
- e) Enti di istruzione e formazione;

- f) Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;
- g) Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società.
- 2. L'ammissione di nuovi soci nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio, dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento. A tal fine, chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

TITOLO II

Capitale Sociale, Opzione, Trasferimento delle quote,

Gradimento e Requisiti

ART. 7 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo, suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge al riguardo.

ART. 8 - Alienazione delle quote e prelazione

- 1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi.
- 2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura:
- a) il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o PEC; quest'ultimo, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o PEC da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese;
- b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di

ricevimento della lettera raccomandata a/r o PEC suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o PEC; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia; c) i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale

sociale dagli stessi posseduta;

- d) in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente subordinato al gradimento motivato espresso dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa

approvazione dell'organo di controllo.

ART. 9 - Requisiti

- I requisiti che dovranno possedere i nuovi soci privati che intendono entrare a far parte della società, e quindi i criteri su cui si fonderà il gradimento del Consiglio di Amministrazione, sono i seguenti:
- a) esercitino direttamente o tramite proprie controllate o collegate attività industriali nei settori oggetto del presente Statuto o attività comunque collegate o correlate a quelle della società;
- b) sottoscrivano ed accettino tutti i vincoli, adempimenti, doveri e modalità contemplati nel presente statuto e sue eventuali modificazioni;
- c) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1 del D.M. n. 517 del 30/12/1998;
- d) non esercitino, per conto proprio o di terzi, un'attività concorrente rispetto a quella esercitata dalla Società o dalle sue società od imprese controllate o collegate, fatte salve le attività formative e certificative;
- e) non siano portatori, per conto proprio o di terzi, di interessi anche soltanto potenzialmente in conflitto con quelli della Società o delle sue società od imprese controllate o collegate; f) non abbiano in corso o stiano per intraprendere, per conto
- proprio o di terzi, controversie con la Società o con le sue

società od imprese controllate o collegate;

g) non siano stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate o non siano stati comunque dichiarati insolventi in sede giudiziale.

ART. 11 - Successione mortis causa

Il trasferimento mortis causa a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta del socio, è subordinato al gradimento motivato espresso dal Consiglio di Amministrazione della Società da esprimersi con riferimento ai criteri sopra indicati.

In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto devono comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Società, l'apertura della successione entro 60 giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi e/o dei legatari e la descrizione delle quote cadute in successione.

Se il gradimento viene negato e l'Organo Amministrativo non indica entro 30 giorni un terzo acquirente gradito alla società, si fa luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari delle quote o dei diritti del defunto; la somma spettante agli eredi o ai legatari per la vendita al terzo acquirente o a titolo di liquidazione viene determinata dall'Organo amministrativo in base al valore delle quote alla data del decesso del socio, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del

codice civile.

ART. 10 - Finanziamenti e Contribuzioni

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore). Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

TITOLO III

Organi Sociali

Assemblea dei Soci

ART. 11 - Luogo di convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 12 - Convocazione

L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico)

e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 13 - Deliberazioni dell'assemblea - Presidenza

L'Assemblea—si riunisce per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2364 C.C. nei modi e nei termini di legge. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria, al pari dell'Assemblea straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente più anziano

di età; in caso di assenza o impedimento di questo dall'altro Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti, l'assemblea designa, a maggioranza semplice del capitale presente, uno qualsiasi degli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, stabilisce le modalità di votazione che, in ogni caso, non possono essere a scrutinio segreto e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.

ART. 14 - Intervento in assemblea

Possono intervenire nell'assemblea tutti coloro che, alla data in cui è presa la deliberazione, rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese e che ne abbiano diritto ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della società o di società controllata. La delega deve essere conferita per iscritto. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con sistemi audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento da qualsiasi luogo, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e
il soggetto verbalizzante.

ART. 15 - Quorum

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, ed in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, salvo le più qualificate maggioranza inderogabilmente richieste dalla Legge o dal presente statuto. Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato è deciso dall'assemblea con il consenso di tutti i soci. Consiglio di Amministrazione

ART. 16 - Amministrazione della società

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea, anche tra non soci, previa determinazione del loro numero, con le modalità previste dall'eventuale Regolamento Interno. Il Comune di Pergola è titolare, ai sensi dell'art. 2468 cod. civ., del diritto particolare alla nomina di un amministratore e della sua sostituzione in caso di cessazione dall'incarico per qualunque causa. Il diritto particolare è attribuito al socio e non è quindi trasmissibile a suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

I membri del Consiglio di Amministrazione, che rivestano cariche amministrative o direttive presso le imprese e gli enti soci, si ritengono nominati alla carica di amministratore in tale loro funzione.

Il venir meno, pertanto, per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa o l'ente di appartenenza comporta decadenza automatica dell'Amministratore, per la cui sostituzione si provvede a norma dell'art. 2386 C.C..

Non costituisce, tuttavia, causa di decadenza dell'Amministratore che riveste una carica in seno alla società, il venir meno dei suoi rapporti con l'ente di appartenenza, qualora quest'ultimo esprima il suo assenso a tale riguardo.

ART. 17 - Durata

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti e revocati ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

Agli Amministratori ed ai Membri del Comitato Esecutivo, se nominato, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, spetta un compenso, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli

organi sociali, determinati annualmente dall'Assemblea dei soci.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari

cariche previste dallo statuto è stabilita dal Consiglio di

Amministrazione.

ART. 18 - Nomina Presidente - Vice Presidente - Segretario

Nella sua prima seduta, convocata dall'Amministratore più anziano
di età, il Consiglio nomina fra i propri membri un Presidente ed
un Vice Presidente, quale sostituto del presidente in caso di
assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi
aggiuntivi, se non sono stati nominati dall'Assemblea, e un
Segretario; a quest'ultimo ufficio può anche essere chiamata la
persona preposta alla direzione generale della società.

ART. 19 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dallo stesso o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Amministratori o dall'organo di controllo.

Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede della società; può essere convocato anche in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, ma sempre nel territorio nazionale.

ART. 20 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

A parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con sistemi audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati o le modalità di collegamento da qualsiasi luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dal presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario, nominato dal presidente, che potrà essere anche un estraneo.

- Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società nell'ambito delle leggi e del presente statuto; esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, salve le specifiche autorizzazioni richieste dalla legge o dallo Statuto.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare procuratori speciali, institori, direttori, agenti e rappresentanti,

determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà opportuni.

ART. 22 - Amministratori delegati, Comitato Esecutivo

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni a uno o più Amministratori delegati e/o a un Comitato Esecutivo composto da tre membri, di cui il Presidente ed il Vice-Presidente ne fanno parte di diritto, determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 C.C. e fissandone i poteri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le norme relative alla convocazione e alla disciplina delle riunioni del Comitato saranno stabilite con apposita deliberazione dal Consiglio.

Il Consiglio può inoltre istituire comitati tecnici aventi definite funzioni consultive e dovrà nominare uno o più direttori, anche generali, aventi esperienza e comprovate capacità professionali, fissandone funzioni e poteri. I direttori potranno assistere, ove convocati, alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

La società può inoltre avvalersi dell'apporto di Enti, Istituti, strutture tecniche esistenti e di studi professionali.

ART. 23 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società. Egli sorveglia l'andamento della stessa; convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo; fa al Comitato e al Consiglio tutte le proposte che ritiene utili alla società e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del Consiglio o del Comitato Esecutivo deliberare. Ha facoltà di nominare e revocare mandatari e procuratori per singoli atti o per serie di atti; può adottare, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti di carattere cautelare e conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della società, ha altresì la facoltà di promuovere istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e/o procuratori alle liti, dandone comunicazione agli organi collegiali competenti se possibile in via preventiva o comunque nella prima riunione successiva.

ART. 24 - Vice Presidente

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

ART. 25 - Controllo legale dei conti

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge, l'assemblea nomina gli organi di controllo di cui all'art. 2477 codice civile, costituiti e operanti come per legge.

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo membro ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

All'Organo di controllo compete anche la revisione legale dei conti, ricorrendone le condizioni di legge, e salvo che non venga affidata ad un Revisore legale dei conti.

All'Organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

TITOLO IV

Titoli di debito

ART. 26 - Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea.

TITOLO V

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

ART. 27 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

L'assemblea può deliberare la costituzione di patrimoni destinati
a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice
civile.

TITOLO VI

Esercizio Sociale e Bilancio

ART. 28 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo è tenuto agli adempimenti contabili richiesti dalla legge. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, cod. civ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428, cod. civ., le ragioni della dilazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2430, cod. civ., saranno di volta in volta destinati secondo delibera dell'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti di legge.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

ART. 29 - Liquidazione

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi ragione, l'Assemblea procederà, a norma di legge, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Eventuali residui attivi, dopo il rimborso del capitale sociale, verranno devoluti alle Amministrazioni pubbliche che risultino socie alla data del verificarsi della causa di scioglimento, per proseguire le attività di potenziamento e sviluppo del settore turistico.

TITOLO VIII

Clausola Compromissoria e Foro Competente

ART. 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci o il revisore che abbiano ad oggetto diritti disponibili, e nelle quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e che siano comunque compromettibili ai sensi di legge, relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società
e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito
dell'accettazione dell'incarico, per amministratori,

liquidatori, sindaci e revisore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

ART. 31 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO IX

Disposizioni generali

ART. 32 - Regolamento interno

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della Società e, le modalità di nomina da parte dell'Assemblea degli organi sociali e, soprattutto, per definire in modo più compiuto i rapporti tra la Società ed i soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare un apposito Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.